

Tavolo di Coordinamento Solidale – Regolamento

PREMESSA

Il Comune di Imperia, con proprio atto CC. n. 66 del 30/7/2020 ha adottato il “*Regolamento per l'organizzazione, il funzionamento e l'accesso al Sistema integrato di promozione e protezione sociale del Comune di Imperia*” che fra l'altro, all' 1° Art. 1-bis “Promozione dell'Associazionismo” prevede:

1. *L'Amministrazione promuove il riconoscimento e il sostegno dell'Associazionismo liberamente costituito sul territorio comunale e dei suoi interventi operativi nel sociale a favore delle fasce deboli, attraverso forme di consultazione periodica nell'ambito del Tavolo di Coordinamento solidale gestito dall'Assessorato competente.*
2. *Il Tavolo di Coordinamento solidale si propone di attivare, mediante momenti di informazione, discussione, confronto e verifica, percorsi condivisi per la promozione dei programmi, delle azioni e delle misure a sostegno delle diverse fragilità.*

ART. 1

Costituzione

E' costituito, a norma del suddetto Regolamento Comunale, il Tavolo di Coordinamento Solidale.

ART. 2

Finalità

Il Tavolo di Coordinamento Solidale, in applicazione alle leggi istitutive nazionali e regionali, attua iniziative intese a favorire il raccordo tra l'associazionismo locale e l'istituzione pubblica, a diffondere l'informazione, contribuire allo sviluppo della educazione e della formazione intellettuale e civile della popolazione, garantire il pluralismo, stimolare ed organizzare l'attività di educazione permanente, promuovere la creazione e lo sviluppo di una cultura e di un associazionismo multietnico, favorire l'attuazione del diritto allo studio e di tutte quelle iniziative di carattere generale o finalizzate, idonee a migliorare le condizioni di vita delle varie categorie di cittadini.

In particolare si vuole favorire, incrementare e diffondere una cultura di prevenzione, di condivisione e di aiuto in favore delle classi sociali più deboli ed emarginate.

ART. 3

Criteri e modalità per l'adesione al Tavolo di Coordinamento Solidale

Fanno parte del Tavolo di Coordinamento Solidale le Associazioni di Volontariato e di Promozione sociale e le O.N.L.U.S. che, per la loro organizzazione, siano rispondenti ai requisiti previsti dalla Legge n. 266/1991, dal D.Lgs. n. 460/97, dalla Legge n. 383/2000, dal D.Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore” e s.m.i. nonché dalla DGR n. 15/1992, e che decidano autonomamente di aderirvi, iscrivendosi nell'apposito Albo istituito dal Comune, ed in possesso dei seguenti requisiti:

- svolgano nel rispetto delle finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente, la propria attività prevalentemente nel territorio comunale, dimostrando di aver presenza attiva da almeno un anno dalla data della domanda, nel Comune di Imperia;
- non abbiano finalità di lucro;
- accettino tutte le disposizioni di cui al presente Regolamento.

L'adesione è subordinata a specifica richiesta e alla nomina, da parte delle Associazioni e Organismi interessati, di un titolare (e di un suo delegato) che dovrà partecipare alle sedute del Coordinamento Solidale.

La domanda di iscrizione deve essere indirizzata al Settore Servizi Sociale, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche del Comune di Imperia.

Alla domanda, redatta in carta semplice, firmata dal Legale Rappresentante, dovrà essere allegato copia dello Statuto o Atto Costitutivo.

Ogni variazione in merito alla documentazione presentata deve essere tempestivamente comunicata. La cancellazione dall'Albo comunale può avvenire per:

- richiesta da parte della stessa Associazione o Organismo;
- provvedimento dirigenziale per perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

ART. 4

Composizione del Tavolo di Coordinamento Solidale

Fanno parte del Tavolo di Coordinamento Solidale:

- il Sindaco o Suo delegato Assessore ai Servizi Sociali;
- un rappresentante designato da ogni Associazione/Organismo aderente;
- il Dirigente del Settore Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche o suo delegato;
- due rappresentanti designati dalla Maggioranza e dalla Minoranza.

Ogni Associazione/Organismo aderente potrà altresì designare un membro supplente che potrà partecipare alle sedute del Tavolo di Coordinamento Solidale in caso di assenza del titolare, tramite apposita delega scritta.

La Presidenza del Tavolo di Coordinamento Solidale viene assunta dal Sindaco o Suo Delegato al quale è assegnato il compito di convocare e presiedere le relative sedute.

Tutte le attività sono a titolo gratuito e volontario.

ART. 5

Funzionamento del Tavolo di Coordinamento Solidale

Il Tavolo di Coordinamento Solidale si riunisce:

1. su convocazione del Presidente, ogniqualvolta se ne presenti la necessità e almeno due volte nell'arco dell'anno ;
2. su richiesta, scritta al Presidente, di almeno un terzo dei suoi componenti.

Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei membri, in seconda convocazione basterà un terzo dei componenti e si terrà con un'ora di ritardo rispetto alla prima convocazione, in cui manchi il numero legale. E' ammessa una sola delega scritta per ciascun membro dell'Assemblea.

Le proposte vengono assunte a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente. Tali votazioni devono essere effettuate per alzata di mano.

Al Tavolo di Coordinamento Solidale, a seconda degli argomenti all'ordine del giorno, possono partecipare, su invito del Presidente, altri rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, di altri Enti, Associazioni od Organismi.

Gli invitati partecipano alle riunioni a titolo gratuito e non hanno diritto di voto.

Un Dipendente del Settore Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche, individuato dal Dirigente, viene incaricato di:

- predisporre l'ordine del giorno, su proposta del Presidente;
- assistere ad ogni riunione, curando la redazione del verbale delle sedute;
- provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento dell'Albo delle Associazioni/Organismi aderenti.

Le riunioni del Tavolo di Coordinamento Solidale si tengono, di norma, nei locali comunali ove è ubicata la sede del Settore Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche, oppure in forma telematica.

I membri del Tavolo di Coordinamento Solidale, così composto, verranno automaticamente considerati decaduti per:

- recesso volontario dell'Associazione/Organismo;

- cessazione dell'esercizio dell'attività dell'Associazione/Organismo rappresentato;
- dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

ART. 6

Finanziamenti

L'Amministrazione comunale, o altro Ente Pubblico e Privato, su proposta del Settore Servizi Sociale, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche, può destinare contributi a supporto delle iniziative intraprese dalle Associazioni o Organismi aderenti al Tavolo di Coordinamento Solidale.